

Bruxelles, 27 aprile 2018  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0381 (COD)**

---

8213/18  
ADD 1

CODEC 604  
ENER 123  
ENV 242  
TRANS 159  
ECOFIN 348  
RECH 144  
IA 106

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Svezia**

Gli edifici svolgono un ruolo sempre più importante nel sistema energetico e la Svezia è stata generalmente favorevole a una revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia finalizzata alla sua integrazione nel sistema energetico a condizioni di mercato. A nostro parere i veicoli elettrici dovrebbero costituire un investimento sicuro e gli ostacoli all'utilizzo dei veicoli elettrici dovrebbero essere rimossi, ad esempio mediante l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica.

Tuttavia, il compromesso con il Parlamento europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, che prevede l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica entro il 1° gennaio 2025, potrebbe risultare molto costoso, e non è chiaro come tale requisito contribuisca al conseguimento degli obiettivi fissati o apporti altri benefici. La Svezia prende atto del fatto che la disposizione è stata ampliata notevolmente per includervi non solo gli edifici di nuova costruzione e non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di venti posti auto, ma anche tutti gli edifici non residenziali di tale tipo. La Svezia esprime profondo rammarico per il fatto che tale disposizione sia stata inclusa senza consentire lo svolgimento di una valutazione d'impatto sui costi e i benefici.

### **Dichiarazione della Germania**

#### **Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo):**

Le disposizioni del nuovo articolo 10, paragrafo 6 bis, non impongono l'obbligo di creare banche dati degli attestati di prestazione energetica. Ne consegue che la banche dati sono facoltative, come confermato dal considerando 34.

#### **Allegato I, punto 2:**

Per quanto riguarda l'energia fornita dal vettore energetico (fonti di energia lontane), nel calcolare i fattori di energia primaria gli Stati membri possono tener conto delle fonti rinnovabili in modo tale che la quota di energia rinnovabile dell'intera rete nazionale (mix energetico) sia utilizzata come base. Con riferimento all'energia generata e consumata in loco o nelle vicinanze, gli Stati membri possono valutare individualmente le fonti di energia rinnovabili quando calcolano i fattori di energia primaria per i vettori energetici.

### **Dichiarazione del Lussemburgo**

Il Lussemburgo accoglie con favore l'accordo raggiunto in merito alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tuttavia, ritiene che l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici rappresenti un presupposto necessario per lo sviluppo di tale settore. Il Lussemburgo deplora pertanto la mancanza di ambizione nel testo finale relativo ai punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, siano essi privati o pubblici.

## Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sostiene, in generale, gli obiettivi della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia, la prospettiva di una decarbonizzazione degli edifici entro il 2050 e il maggiore utilizzo delle tecnologie intelligenti nel parco immobiliare dell'UE, oltre all'integrazione dello sviluppo tecnologico e al sostegno alla promozione della mobilità elettrica.

Tuttavia, non possiamo sostenere le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, riguardanti l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici in tutti gli edifici non residenziali entro il 2025. Siamo fermamente convinti che ciò debba limitarsi agli edifici non residenziali di nuova costruzione e agli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, nonché agli edifici non residenziali di nuova costruzione e agli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria o per gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

La Croazia si rammarica profondamente per il fatto che le disposizioni summenzionate siano state incluse senza aver tenuto conto del livello ottimale di ambizione, dello stato dell'economia e dei diversi livelli di sviluppo tecnologico negli Stati membri. Di conseguenza, la Croazia si asterrà in sede di adozione della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia.